

TRIBUNALE DI BARI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Proposta del piano del Consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi
dell'art.7, 1° com. L.3/2012

Con Piano di liquidazione del Patrimonio *ex art. 14-quater L. n. 3/2012*

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA IMMOB. N. RG ES 353/21

Premessa

I sottoscritti Guastadisegni Cristina nata a Bari il 29\03\1972, C.F. GSTCST72C69A662B, e il sig. Donvito Guglielmo C.F. DNVGLL72A10F205S nato a Milano il 10\1\1972 e residenti in Bari-Palese al Vico XVI Modugno, 2 ed elettivamente domiciliati in Bari alla Via A. Lucarelli n. 22, Via R. Bovio, 2 presso e nello studio dell'Avv. Costantino P. Sapone C.F.SPNCTN70H29F205A, (fax.n.0809693540) pec:sapone.costantinopietro@avvocatibari.legalmail.it presso cui dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, che li rappresenta e difende in virtù del mandato allegato all'atto, trovandosi nelle condizioni previste dalla L.3/12 e non ricorrendo cause ostative, hanno depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 7\12\2021, il Tribunale di Bari ha nominato quale professionista incaricato l'Avv. Rocco Passerotto, con studio in Acquaviva delle Fonti, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012, per valutare l'ammissibilità alla procedura di indebitamento.

Pertanto, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento, i ricorrenti hanno predisposto la presente proposta di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale piano liquidatorio con la consulenza ed il supporto dell'Avv. Rocco Passerotto.

1. Requisiti di ammissibilità

I sigg.ri Donvito Guglielmo e Guastadisegni Cristina rivestono la qualifica di consumatori richiamata dall'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 ovvero la (sola) persona fisica che abbia contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

Si fa dunque presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, L. 3/12 e successive modifiche, e cioè i ricorrenti, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell' art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, cioè trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva capacità di adempievi regolarmente"*, secondo le scadenze originariamente pattuite:

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle stesse;



- b) non hanno mai esercitato attività d'impresa e/o professionale, e che tutti i debiti sono stati contratti per esigenze personali;
- c) non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno degli strumenti di cui alla L. 3/12 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/12;
- e) hanno fornito documentazione che consentono di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale, economica- finanziaria del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, i rapporti bancari e con le finanziarie.

Con la seguente proposta, gli odierni ricorrenti vogliono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitoso ed onorare le debitorie in essere.

I ricorrenti, pertanto, prevedono la possibilità di stralciare il proprio debito così come la *ratio* della L. 3/12 per i soggetti sovraindebitati anche per mancanza di proventi reddituali eccedenti il fabbisogno familiare mettendo così a disposizione del liquidatore tutti i beni posseduti per la contestuale procedura liquidatoria che permetterà il soddisfacimento del creditore nel pieno rispetto del principio della *par condicio* richiamando, altresì, l'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla propria famiglia.

2. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dell'istante



Solo uso ufficio

RENDICONTO
SCOPO: ELENCO CREDITORI **NUMERO CONTO:** **PERIODO DI PAGAMENTO** DA: 1\01\2002 A: 31\12\2022

INFORMAZIONI SUL DIPENDENTE:

NOME **DONVITO/GUASTADISEGNI** POSIZIONE **DISOCCUPATI** CF **DNVGLL72A10F2055**
 REPARTO _____ MANAGER _____ ID DIPENDENTE _____

Data	Conto	Descrizione	PROCEDURA	Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Varie	Totale
12/09/2002		BANCO DI NAPOLI A								€ 57.500,00
										€ 0,00
										€ 0,00
										€ 0,00
										€ 0,00
										€ 0,00
										€ 0,00
										€ 0,00
										€ 0,00
										€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.500,00
SUBTOTALE										€ 57.500,00
ANTICIPO										€ 0,00
TOTALE										€ 57.500,00
APPROVAZIONE: _____										
NOTE: _____										

3. Attività del ricorrente

Allo stato il Sig. Donvito è disoccupato percependo una circa, mentre la sig.ra Guastadisegni è disoccupata
 Dalla certificazione unica del 2017, quando il sig. Donvito prestava attività di operaio presso la Società relativo ai redditi 2016 si evincono il redditi medio annuale del sig. Donvito era pari ad €
 Successivamente, dal modello ISEE del sig. Donvito, il suo indicatore ISEE risulta essere di idem per la coniuge sig.ra Guastadisegni.

3.1 Patrimonio

Allo stato il proponente è titolare condiviso di un bene immobile-casa coniugale.
 È, altresì, intestatario il sig. Donvito di
 La coniuge sig. Guastadisegni Cristina è disoccupata.

3.2 Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

I ricorrenti non hanno posto in essere alcun atto dispositivo del proprio patrimonio.



3.3 Le spese necessarie per vivere

Il nucleo familiare del Sig. Donvito è attualmente composto dalla di lui moglie, Sig.ra Cristina Guastadisegni, disoccupata nonché del figlio

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie come quelle mediche, sono quantificate come segue:

ELENCO SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO FAMIGLIA:

A) LUCE, ACQUA, GAS: €350/400

B) TELEFONI MOB. E FISSO € 120,00

C) MEDICINALI € 250,00

D) CIBO E BEVANDE 850,00

- Per vitto, abbigliamento, spese di.. (calcolate a forfait), spese € 100,00.

Per un totale di € 1.420,00

4. Le cause del sovraindebitamento – la meritevolezza dei ricorrenti e la diligenza del debitore

Le ragioni del sovraindebitamento dei proponenti sono derivanti essenzialmente dalla intervenuta perdita di lavoro e sopraggiunta malattia cardiovascolare/obesità del sig. Donvito. Infatti, dopo la perdita del lavoro lo stesso non riusciva più ad adempiere al pagamento del mutuo e solo successivamente, nel 2021 gli veniva notificato atto di precetto della PENELOPE SPV SRL società veicolo con successivo pignoramento e contestuale istanza di vendita.

1. I coniugi Donvito a far data dal 2021 con la richiesta da parte del maggior creditore PENELOPE SPV SRL di € 52.470,67 oltre agli interessi legali maturandi sino al saldo, si è visto pignorare l'immobile, e depositata istanza di vendita presso il Tribunale di Bari con procedura esecutiva immobiliare avente n. di registro 353\21, Giudice Dott. Ruffino. Successivamente, i coniugi per poter preservare il loro immobile, proponevano a mezzo del loro procuratore legale, opposizione all'esecuzione avverso il precetto alla procedura immobiliare avente rg n. 353/21 dinanzi al Dott. Ruffino del Tribunale di Bari e, la stessa procedura è in attesa di essere accolta dal magistrato.

Antecedentemente i coniugi Donvito hanno sempre onorato il pagamento del mutuo fondiario contratto con il Banco di Napoli spa per la tutela e conservazione del loro unico immobile in Palese alla Via XVI Modugno, 2 . Solo successivamente con Atto di precetto notificato in data 31\5\21 e successivamente con atto di pignoramento notificato il 23\7\21 innanzi al Tribunale di Bari RG. ES. 353\21, e con contestuale istanza di vendita depositata in data 09\09\21 dinanzi al Giudice Dott. Ruffino si sono visti perdere la loro unica proprietà immobiliare.

In considerazione della propria capacità reddituale, i ricorrenti nell'anno 2002 sottoscrivevano con il Banco di Napoli spa, mutuo fondiario qui di seguito meglio esplicata:



- atto pubblico il 12 settembre 2002 per Notar Dott. Caterina Mardesic repertorio n. 48420, raccolta n. 8111.

Il finanziamento summenzionato è stato regolarmente onorato dai coniugi Donvito; tuttavia a partire dal 2018 dopo aver già perso il lavoro in quanto la srl Sofalounge di Modugno chiudeva l'attività, il ricorrente sig. Donvito ha cominciato ad avere problemi economici, in quanto ha dovuto subire la mancanza di reddito.

A questo si è aggiunto il peggioramento psico-fisico dovuto ad una patologia grave di obesità che lo ha visto essere ultimamente anche ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un infarto miocardico.

A tal proposito si rileva che, gli odierni ricorrenti in concomitanza dello stato di salute del sig. Donvito e l'aggressione creditoria del principale suo creditore, lo hanno messo nelle condizioni di non riuscire ad onorare la debitoria.

Quanto alla meritevolezza del piano, occorre preliminarmente evidenziare che la debitoria contratte risalenti nel tempo ed in particolare quando lo stesso, aveva un rapporto di lavoro e non poteva certo immaginare che dall'oggi al domani lo stesso, avesse potuto perdere il lavoro.

Infatti, analizzando la posizione reddituale del sig. Donvito al tempo di sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario, è da escludere che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il sovraindebitamento. Vero è invece che, l'accanimento da parte della SPV PENELOPE SRL con l'aggravamento fisico, hanno determinato l'impossibilità di far fronte alla debitoria assunta.

Ad oggi, il proponente, avrebbe certamente potuto ricorrere nuovamente al credito al fine di onorare le debitorie in essere, ma tale ricorso non avrebbe fatto altro che alimentare un circolo vizioso che avrebbe peggiorato inevitabilmente la situazione economica familiare, ed ha per questo deciso di farsi aiutare dai parenti più prossimi.

Inoltre, la moglie contribuiva in parte al sostentamento familiare con una _____ (non

5. Proposta del piano del consumatore

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dal debitore per la fattibilità del piano del consumatore occorre considerare che:

- Le spese di procedura del procuratore che li ha assistiti nel procedimento sono pari a € 1.500,00 oltre accessori di legge;
- Le spese di procedura pe l'OCC che li ha assistiti nel procedimento sono pari ad €.....
- Le sole garanzie che possono essere offerte dal consumatore è la propria pensione mensile nonché, l'aiuto in parte della propria moglie;



- Le spese occorrenti per il nucleo familiare del consumatore ammontano ad € 1.420,00 come dettagliate sopra.

Fatte queste premesse, alla luce della debitoria residua, i ricorrenti mettono a disposizione € 100,00 mensili nelle seguenti modalità:

Crediti in prededuzione

A) Compenso OCC e difensore del ricorrente come riportato in nota spese allegata;

Crediti privilegiati

B) PENELOPE SPV SRL € 52.470,67

C) Relativamente alla debitoria con PENELOPE SPV SRL per un Totale € 52.470,67 il proponente intende onorare l'intera richiesta con la messa in vendita dell'abitazione.

6. Fattibilità e convenienza del piano

Relativamente al requisito della fattibilità e convenienza del piano proposto, questa difesa rileva la convenienza del presente piano in considerazione dell'assenza di beni immobili di proprietà del ricorrente e della sussistenza di una _____ e dell'aiuto da parte della coniuge

Infine, in mancanza di proventi reddituali eccedenti il fabbisogno familiare i ricorrenti pongono a disposizione del liquidatore tutti i beni posseduti per la contestuale procedura liquidatoria che permetterà il soddisfacimento del creditore nel pieno rispetto del principio della *par condicio* richiamando, altresì, l'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla propria famiglia Ragion per cui alla luce delle recenti disposizioni in materia e ribadito che la finalità della legge del sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio del creditore, va detto che nel caso di specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio del creditore che sarebbero certamente tutti soddisfatti, seppur in quota parte, in tempi ragionevolmente inferiori rispetto a qualsivoglia procedura esecutiva mobiliare attivabile.

7. Completezza ed attendibilità della documentazione depositata



La parte dichiara che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile ha ommesso ai fini dell'odierno procedimento.

CONCLUSIONI

Liquidazione del patrimonio ex art. 14-quater L. n. 3/2012: La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che i ricorrenti vogliono fortemente onorare chiedendo con la vendita dell'unico bene di proprietà, l'esdebitazione da tutti i debiti richiesti.

La crisi finanziaria e sociale dei ricorrenti è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla L. 3/12 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

I ricorrenti dichiarano di aver raggiunto l'accordo con il professionista incaricato oltre che con il proprio difensore al quale riconosce gli importi come da note allegate.

* * *

Alla luce di quanto sopra i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi, alla stregua di tutto quanto innanzi rassegnato chiedono di ottenere il beneficio dell'omologa al fine di potersi definitivamente esdebitare e chiedono, altresì, il beneficio della sospensione di qualsiasi procedura esecutiva mobiliare azionata nelle more in loro danno.

CHIEDONO

altresì, il beneficio della sospensione di qualsiasi procedura esecutiva mobiliare azionata nelle more in loro danno e nello specifico della procedura esecutiva immobiliare instaurata presso codesto III.mo Tribunale avente numero di RG es. 353/21.

Si allega

All.1 Documenti di identità del ricorrente;

All.2 Certificato stato di famiglia e residenza;

All.3 Autocertificazione assenza di carichi pendenti;

All.4 Atti di Precetto

All. 5; Atto di pignoramento

All. 6 Copia istanza di vendita

All. 7 Estratto c/c bancario

All.8 Ultimo Isee e Certificazione Unica del 2017.



Bari, lì 19.05.2022

Con ossequio

Avv. Costantino P. Sapone

